



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

nella procedura esecutiva n. 337/2017 ruolo gen.esecuz.
promossa

DA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Oggi 16/02/2023 sono comparsi:

per [REDACTED]

[REDACTED] nessuno compare;

per [REDACTED] nessuno
compare;

per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] l'avv. in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

e dell'avv. ,

per [REDACTED] nessuno compare;

per [REDACTED] nessuno compare;

per [REDACTED] l'avv.

[REDACTED], in sostituzione dell'avv. [REDACTED]



Per il debitore [REDACTED] [REDACTED] nessuno è comparso.

Per [REDACTED] nessuno è comparso.

Per [REDACTED] nessuno è comparso.

È presente ai fini della pratica forense, il dott. [REDACTED].

È presente il delegato alla vendita, avv. Silvio Lussana.

L'avv. [REDACTED] insiste per l'introduzione del giudizi divisionale.

Il giudice dell'esecuzione,

visti gli atti della procedura di esecuzione immobiliare;

premesso che ad istanza di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] si è proceduto a pignoramento immobiliare in danno di [REDACTED] avente ad oggetto la quota pari a 1/2 del diritto di proprietà sui seguenti immobili:

LOTTO 06

Identificativo corpo: A - Ufficio dotato di box auto

foglio 8, particella 2422, subalterno 11, indirizzo Cascina Ponticello, piano T, comune Martinengo, categoria A/10, classe 1, consistenza vani 9, superficie mq. 189, rendita € 2091,65

Identificativo corpo: A - Ufficio dotato di box auto

foglio 8, particella 6841, subalterno 2, indirizzo Cascina Ponticello, piano T, comune Martinengo, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 42, superficie mq. 33, rendita € 95,44



tenuto conto che il pignoramento ha ad oggetto la quota indivisa e che si è proceduto alla notificazione ai comproprietari dell'avviso di cui agli articoli 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.;

osservato che non può procedersi alla separazione in natura della quota spettante al debitore in quanto il creditore pignorante ed i comproprietari non ne hanno fatto richiesta e in considerazione del fatto che essa non è possibile per la natura e le caratteristiche del bene;

ritenuta improbabile la vendita della quota indivisa a prezzo pari o superiore a quello di stima;

valutato pertanto necessario procedersi a giudizio di divisione ai sensi dell'art. 600 secondo comma c.p.c.;

considerato che, non essendo comparsi tutti gli interessati, è necessario fissare udienza ex art. 181 secondo comma disp. att. c.p.c. ;

PQM

dispone procedersi a giudizio di divisione in relazione alle quote indivise del compendio pignorato;

sospende il presente procedimento fino alla definizione del giudizio di divisione;

fissa l'udienza del 16.5.2023, **ore 9.00** innanzi a sé quale Giudice della divisione, per la comparizione nell'ambito del relativo processo contenzioso delle parti tutte ivi compresi i creditori intervenuti, dei comproprietari e dei creditori iscritti e di coloro che hanno acquistato in forza di atti trascritti diritti sull'immobile come previsto dagli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c. terzo comma, o dei loro eredi o successori a titolo particolare nella titolarità della quota sempre in virtù di un titolo trascritto;

assegna termine perentorio alla parte più diligente fino a 60 giorni liberi prima di tale data per la notifica della presente ordinanza a tutti i soggetti sopra menzionati;



dispone che la parte medesima provveda:

- alla iscrizione a ruolo contenzioso della controversia di divisione (inserendo nel fascicolo di ufficio copia dell'istanza di vendita, del verbale dell'udienza odierna e della presente ordinanza) entro venti giorni dalla prima notificazione del presente provvedimento;
- alla trascrizione del presente provvedimento a favore e contro ciascuno dei comproprietari, compreso il debitore;
- al deposito nel fascicolo del giudizio divisionale la perizia espletata in sede esecutiva;

dispone che la parte più diligente depositi prima dell'udienza suindicata documentazione ipotecaria ovvero relazione notarile sostitutiva per il ventennio anteriore alla data odierna e sul nominativo di ciascuno dei comproprietari allo scopo di individuare e verificare quali siano i creditori iscritti e gli eventuali aventi causa dai comproprietari;

assegna termine fino a venti giorni prima dell'udienza sopra indicata per il deposito della comparsa di costituzione nel giudizio di divisione, con l'avvertenza che il deposito oltre il termine comporta la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c.;

avvisa le parti che in caso di mancata instaurazione del giudizio di divisione nel termine indicato la presente procedura esecutiva sarà dichiarata estinta;

avvisa i comproprietari che la procedura di divisione potrà comportare la vendita dell'intero immobile (ivi comprese le quote di loro proprietà).

Si comunichi.

Bergamo, 16/2/2023

Il G.E.

dott. Angela Randazzo

